



COMUNE DI PALMARIGGI

Provincia di Lecce

C.F. 83000930756

Tel. 0836 354014

Fax 0836 354241

Sito Web: www.comune.palmariggi.le.it - Pec: comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it

Ufficio del Sindaco

DECRETO n. 08 del 31/03/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA IN MODALITÀ A DISTANZA EX ART. 73 DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17.03.2020 RECANTE "SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI".

IL SINDACO

PREMESSO che, come riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che il Governo nazionale e regionale sono intervenuti con provvedimenti volti all'introduzione di misure con carattere d'urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale stabilisce :

- alla lettera a) di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il*

proprio domicilio, abitazione o residenza";

- alla lettera q) stabilisce che *"sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto (...)"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; ed in particolare l'articolo 1, comma 1, del predetto DPCM, il quale ha disposto che *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale "*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. CURA ITALIA) recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID"* , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020;

TENUTO CONTO che l'art 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede, tra l'altro, che il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale;

VISTO l'art. 73 del suddetto decreto - legge n. 18 del 17.03.2020 recante *"Semplificazioni in materia di organi collegiali"*, il quale ai commi 1 e 5 prevede:

- *"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;

- *"5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci."*;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, in quanto la Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che la presiede ex art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e ne regola le modalità di funzionamento nel rispetto dello Statuto e di tutte le norme di legge di riferimento, non avendo il Comune di Palmariaggi adottato un regolamento per il funzionamento della stessa Giunta Comunale in modalità a distanza;

PRESO ATTO della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'epidemia di cui si tratta, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e

della salute pubblica, in attuazione dei DPCM 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/03/2020, del decreto - legge 17.03.2020 e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, sia attraverso la riduzione in termini numerici delle riunioni istituzionali che attraverso l'adozione di sistemi che assicurino la partecipazione dei componenti in modalità a distanza, attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione;

VISTA la innanzi richiamata disposizione governativa che prevede la possibilità che la riunione dell'Organo esecutivo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco, siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

CONSIDERATO CHE:

- occorre predisporre gli strumenti idonei e opportuni per far fronte alle esigenze di governo del Comune nelle attuali situazioni emergenziali derivanti dalla epidemia in corso che impongono, tra l'altro, di evitare il più possibile ogni spostamento delle persone;
- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge

per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTO, in particolare, necessario che:

- il Segretario comunale accerti l'identità dei partecipanti. Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema, effettuati tramite la procedura telematica prescelta e verificato dal Segretario comunale; la seduta è aperta dal Sindaco, o in sua assenza dal Vicesindaco; il numero legale è verificato in sede di apertura della seduta, in corso di seduta e all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza;
- la seduta di Giunta Comunale si intende svolta nella sala della sede istituzionale del Comune di Palmariggi o in diverso luogo indicato nell'eventuale avviso di convocazione;

RITENUTO:

- che è necessaria l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza, richiamando al rispetto dei principi sopra ricordati, e che ne descrivano le modalità di attuazione, al fine di fornire, in via preventiva, adeguata informazione agli assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento

alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dalla Giunta stessa o dal Sindaco;

- che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per la diffusione del virus COVID deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, il Segretario comunale dovrà curare, ai sensi dell'art. 97 TUEL la verbalizzazione dei lavori della Giunta, riportando nel corpo dell'atto deliberativo le misure urgenti nazionali e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, ed in particolare l'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 recante "*Disposizioni in materia di organi collegiali*";

RAVVISATA l'urgenza di provvedere al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità dell'Organo esecutivo, anche in presenza delle restrizioni indicate dal DPCM 9/3/2020 e seguenti in materia di contrasto al virus COVID-19;

DATO ATTO che, dall'attuazione del presente provvedimento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale in conformità a quanto espressamente previsto dal precitato comma 5 dell'art. 73 del decreto – legge n.18 del 17.03.2020;

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

VISTI gli art. 50 e 97 del Tuel che disciplinano le competenze rispettivamente del sindaco e del Segretario Comunale;

VISTO lo Statuto comunale, nella parte relativa al funzionamento della Giunta comunale, che nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

PRESO ATTO che non è stato ancora regolamentato in questo ente lo svolgimento delle Giunte in modalità telematica ;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- l'art. 73 del D.L. 18 del 17.3.2020;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE**, ex art. 73 del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020, il seguente disciplinare relativo allo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità a distanza:

a. la partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, anche in modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale. La partecipazione a distanza alle riunioni di Giunta presuppone la disponibilità di strumenti telematici, attraverso l'utilizzo di programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria

liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

b. la convocazione delle adunanze avviene con modalità ordinaria di invio e-mail ai componenti, ovvero a mezzo comunicazione informale, contenente l'ordine del giorno, la documentazione utile per l'esame degli argomenti e delle proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione e le indicazioni delle modalità telematiche prescelte;

c. la convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolge la adunanza, con la possibilità di partecipare con la modalità telematica prescelta in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, altro) ed i componenti della Giunta garantiscono, con il loro collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione;

d. l'adunanza telematica può essere utilizzata per tutte le deliberazioni sulle materie di competenza della Giunta;

e. la seduta della Giunta può essere tenuta completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il segretario comunale presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al precedente sub a);

f. le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

1. visione degli atti della riunione;

2. intervento nella discussione;

3. votazione palese;

4. sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference, e altre modalità similari a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.

g. per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza. Per la validità dell'adunanza telematica, restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

h. individuata la piattaforma ed avviata la seduta, il Segretario identifica "a video" i partecipanti collegati telematicamente e accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e presenti. Accerta, altresì, prima dell'inizio, le cause delle eventuali assenze invitando alla riconvocazione se si tratta di problemi tecnici o di connessione;

i. in caso di problemi tecnici di connessione durante la seduta, questa è sospesa e ripresa al momento del ripristino;

j. la sessione non può essere avviata se non risulta identificato un numero di componenti utile a garantire il numero legale;

k. durante la seduta, il Sindaco coordina gli interventi, sottopone gli atti a votazione e dà comunicazione delle proposte approvate. Il Segretario verifica la contestualità e l'esito delle votazioni da riportare nei verbali;

l. le votazioni sono raccolte per appello nominale;

m. la seduta può anche essere videoregistrata ed il relativo file conservato agli atti d'ufficio;

n. nel verbale di seduta si dà conto dell'ora, del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza nonché della modalità telematica di seduta;

o. la seduta di Giunta Comunale, alla quale intervengono alcuni o tutti i suoi componenti in audio/video/teleconferenza, ecc. si intende svolta nella sala della sede istituzionale del Comune di Palmariggi o nel diverso luogo indicato nell'avviso di

convocazione;

3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai sigg.ri Assessori, ai sigg.ri Responsabili di P.O. al Segretario comunale;

4) **DI DARE ATTO** che l'attuazione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, in conformità a quanto espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 73 del D.L.n.18 del 17.03.2020;

5) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'albo on line dell'Ente e nella sezione dell'"Amministrazione trasparente"- "Disposizioni generali" sottosezione "Atti Generali".

Palmariggi, 31/03/2020



IL SINDACO
Franco Zezza

[Handwritten signature]